

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 87 del 29/06/2022

**Oggetto: RECUPERO LISTE ATTESA 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA
CONTRATTO CON ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. DI
LISSONE (STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI) PER
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della Struttura **Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera**

Oggetto: RECUPERO LISTE ATTESA 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CON ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. DI LISSONE (STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI) PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.

SCHEMA DI SINTESI	
Contenuto del provvedimento:	
Approvazione schema di contratto con Alliance Medical Diagnostic s.r.l. per prestazioni di diagnostica per immagini finalizzate al recupero delle Liste di Attesa.	
Documentazione istruttoria:	
Nota prot. n. 26588 del 27/04/2022 Regione Piemonte, D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022, Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 05/05/2022, nota prot. 23100 del 16.06.2022 Regione Piemonte, note Asl At prot. n.29847 del 12/05/2022, n. 34262 del 03/06/2022 e n. 38424 del 23/06/2022, note Alliance Medical Diagnostic del 20/05/2022 (prot. ASL AT n. 31851 del 23/05/2022), del 08/06/2022 (prot. ASL AT n. 35064 del 08/06/2022), e-mail del 16/06/2022 (prot. ASL AT n. 37084 del 17/06/2022), e-mail del 23/06/2022 (prot. ASL AT n. 38638 del 24/06/2022).	
Allegati	
Schema contratto	
Spesa prevista (spuntare la voce d'interesse e specificare):	
€ 150.0,00	
L'atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti	<input type="checkbox"/>
Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica	<input type="checkbox"/>
Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l'atto non comporta oneri aggiuntivi.	<input type="checkbox"/>

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura):

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

VISTO il D.P.G.R. n. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AT;

VISTA la DGR n. 4 – 2123 del 20/10/2020 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AT e la successiva D.G.R. n. 1 – 2296 del 13 novembre 2020 che definiva la decorrenza dell'incarico al 1 gennaio 2021;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 2 e n. 3 del 05/01/2021 di nomina rispettivamente del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'ASL AT.

VISTO l'Atto Aziendale dell'ASL AT di cui alle deliberazioni n. 74 del 21/09/2015 in particolare l'art.30 rubricato "Separazione dei Poteri", n. 89 del 19 luglio 2017 di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale, n. 105 del 05/09/2017 di approvazione del Documento Unico Integrato, nonché il capo III – Linee guida per l'adozione degli atti amministrativi di cui al regolamento in materia di procedimento amministrativo, adozione atti amministrativi, accesso documentale, accesso civico vigente;

PREMESSO CHE la Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, con nota prot. n. 26588 del 27/04/2022 ha trasmesso la D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022, ad oggetto "Piano straordinario di recupero delle liste di attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostiche specialistiche di primo accesso", con cui ha disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022, l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, recante "Rimodulazione del piano regionale e dei piani aziendali per il recupero delle liste di attesa per le prestazioni di ricovero, di

specialistica ambulatoriale e di screening oncologici: ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative”;

- di autorizzare le Aziende Sanitarie Regionali all'utilizzo, ad integrazione delle risorse già assegnate con D.G.R. del 24/11/2021, n. 2-4147, delle ulteriori risorse previste dall'art. 1, comma 278, della L. del 30/12/2021, n. 234, pari a € 36.862.840,00, secondo la ripartizione riportata nell'Allegato B) al citato provvedimento, definita sulla base del fabbisogno espresso dalle ASR – a partire dal conteggio delle prestazioni erogate nell'anno 2019;

VISTA la nota della Direzione Sanità e Welfare prot. 23100 del 16.06.2022 (prot. gen. ASL 37548 del 20.06.2022) ad oggetto “Precisazioni target di riferimento ex D.G.R. n. 4-4878/2022”, con la quale si precisa che il raggiungimento del volume di ricoveri prestazioni 2019 non costituisce vincolo all'utilizzo delle risorse aggiuntive;

DATO ATTO CHE:

- l'ASL AT con Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 05/05/2022, in attuazione della citata D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022, ha ripartito tra le strutture pubbliche e private le risorse che le sono state attribuite, prevedendo, in favore delle strutture private, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica per immagini, l'importo complessivo di € 193.523,00, salva successiva rimodulazione delle risorse sulla base dell'effettivo andamento del Piano straordinario di recupero delle Liste di Attesa;;
- l'ASL AT ha inviato ad Alliance Medical Diagnostic s.r.l. le note prot. n.29847 del 12/05/2022 e n. 34262 del 03/06/2022 ad oggetto rispettivamente “Recupero liste di attesa per prestazioni di diagnostica per immagini – Proposta volumi da erogare” e “Recupero liste di attesa per prestazioni di diagnostica per immagini: ulteriore fabbisogno”;
- l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha riscontrato alle predette richieste rispettivamente in data 20/05/2022 (prot. ASL AT n. 31851 del 23/05/2022) e 08/06/2022 (prot. ASL AT n. 35064 del 08/06/2022);
- l'ASL AT ha inviato, con e-mail pec prot. 35982 del 13/06/2022, la proposta di contratto, con richiesta di riscontro per condivisione;
- l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha risposto all'ASL AT e-mail del 16/06/2022 (prot. ASL AT n. 37084 del 17/06/2022), richiedendo chiarimenti, a cui è stato dato riscontro con e-mail pec prot. ASL AT n. 38424 del 23/06/2022;

- l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha recepito favorevolmente i suddetti chiarimenti (prot. ASL AT 38638 del 24/06/2022)

RITENUTO DI:

- disporre, ai sensi della predetta Deliberazione n. 50 del 05/05/2022, di parte delle risorse specificatamente assegnate all'ASL AT con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 per contrattualizzare la struttura privata accreditata Alliance Medical Diagnostic s.r.l. con sede legale in Lissone, Via G. Mameli n. 42/A (struttura operativa Studio Radiologico Cento Cannoni di Alessandria, Via del Legno n. 19), per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini in favore della popolazione dell'ASL AT;
- di approvare lo schema di contratto che si intende stipulare con Alliance Medical Diagnostic s.r.l. con sede legale in Lissone, Via G. Mameli n. 42/A (struttura operativa Studio Radiologico Cento Cannoni di Alessandria, Via del Legno n. 19), per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini in favore della popolazione dell'ASL AT;

DATO ATTO CHE che il Direttore della Struttura proponente con la sottoscrizione della proposta attesta la regolarità tecnico-amministrativa e la correttezza e completezza dell'istruttoria svolta in relazione all'adozione del presente provvedimento;

RILEVATA la necessità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione del contratto e l'applicazione dello stesso;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si intende stipulare con Alliance Medical Diagnostic s.r.l. con sede legale in Lissone, Via G. Mameli n. 42/A (struttura operativa Studio Radiologico Cento Cannoni di Alessandria, Via del Legno n. 19), per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini in favore della popolazione dell'ASL AT per il periodo 20/06/2022 – 31/12/2022.

-
2. Di dare atto che il valore economico derivante dal presente provvedimento, pari a € 150.000,00, è finanziato con parte delle risorse messe a disposizione dell'ASL AT, derivanti dalla D.G.R. n. 4 – 4878 del 14/04/2022.
 3. Di demandare alla S.C. Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera l'adozione del provvedimento necessario per quanto concerne l'imputazione di spesa relativa al contratto di cui al punto 1 al conto economico di competenza del Bilancio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Flavio BORASO

Nel caso di immediata esecutività:

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n. 10 del 24.01.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.lgs 267 del 18.08.2000

IL DIRETTORE GENERALE

Flavio BORASO

STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2022

PRESTAZIONI	NUMERO	VALORE EURO
Tc torace con e senza mezzo di contrasto		
Tc addome con e senza mezzo di contrasto		
Tc cranio encefalo con e senza mezzo di contrasto		
Tc rachide con e senza mezzo di contrasto	430	51.600,00
Angio Tc encefalo (Willis singolo distretto)	12	1.440,00
Rm colonna cervicale o dorsale o lombosacrale		
Rm addome inferiore (prostata)		
Rm cervello	230	36.800,00
Angio Rm distretto vascolare intracranico con contrasto		
Rm distretto vascolare o vasi del collo senza e con contrasto	48	7.680,00
Ecografia tiroide	350	9.940,00
Rx segmenti	1500	28.500,00

CONTRATTO

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale AT, con sede legale in Asti, via Conte Verde n.125, (C.F. 01120620057), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Boraso, successivamente nominata "Azienda sanitaria ASL AT" o "ASL AT"

e

l'Alliance Medical Diagnostic S.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via G. Mameli 42/A (C.F. e P.IVA 02846000616), titolare della struttura con sede operativa in Alessandria, Via del Legno 19, individuata come "Studio Radiologico Cento Cannoni", accreditata per l'erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini oggetto del presente contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dalla dott.ssa Beatrice Arlenghi, nella qualità di un Amministratore Delegato, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

1. La Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare

- con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL AT n. 39632) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati, per l'annualità 2021, invitandole, tra l'altro, ad avviare i rapporti convenzionali necessari per il recupero delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, anche con strutture non ubicate nel proprio ambito territoriale, utilizzando a tal fine le risorse messe specificatamente a disposizione con D.G.R. n. 2-1980 del 23 settembre 2020;
- con nota prot. n. 25925 del 16/07/2021 (prot. ASL AT n. 43566) ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento Liste di attesa, trombo lisi, prestazioni in service", ha dato indicazioni al punto 2 dell'Allegato alla predetta nota relativamente alla registrazione sulla procedura

del Cup regionale delle prestazioni ambulatoriali erogate per il recupero delle liste di attesa;

- con nota prot. n. 26588 del 27/04/2022 ha trasmesso la D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022, ad oggetto “Piano straordinario di recupero delle liste di attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie regionali. Modifica della D.G.R. n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostiche specialistiche di primo accesso”, con cui ha disposto, tra l’altro, quanto segue:
 - di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022, l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, recante “Rimodulazione del piano regionale e dei piani aziendali per il recupero delle liste di attesa per le prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici: ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative”;
 - di autorizzare le Aziende Sanitarie Regionali all’utilizzo, ad integrazione delle risorse già assegnate con D.G.R. del 24/11/2021, n. 2-4147, delle ulteriori risorse previste dall art. 1, comma 278, della L. del 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, secondo la ripartizione riportata nell’Allegato B) al citato provvedimento, definita sulla base del fabbisogno espresso dalle ASR – a partire dal conteggio delle prestazioni erogate nell’anno 2019;
 - di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare l’adozione delle variazioni che, ad invarianza dell’importo complessivo, si renderanno eventualmente necessarie nell’ambito del riparto di cui al suddetto allegato B) - sia tra le aziende che tra le diverse destinazioni – sulla base dell’andamento effettivo del processo di riassorbimento delle liste di attesa e del fabbisogno espresso;

2. L’ASL AT, con Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 05/05/2022, in attuazione della citata D.G.R. n. 4- 4878 del 14/04/2022, ha ripartito tra le strutture pubbliche e private le risorse

che le sono state attribuite, prevedendo, in favore delle strutture private, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica per immagini l'importo complessivo di € 193.523,00, salva successiva rimodulazione delle risorse sulla base dell'effettivo andamento del Piano straordinario di recupero delle Liste di Attesa;

3. Ai sensi dell'Allegato A, punto 4, della D.G.R.n. 4 – 4878 del 14/04/2022, " Il contratto integrativo con le strutture private accreditate del SSR è sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza, e dovrà prevedere la fatturazione all'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSR sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero".

4. l'ASL AT ha inviato ad Alliance Medical Diagnostic s.r.l. le note prot. n.29847 del 12/05/2022 e n. 34262 del 03/06/2022 ad oggetto rispettivamente "Recupero liste di attesa per prestazioni di diagnostica per immagini – Proposta volumi da erogare" e "Recupero liste di attesa per prestazioni di diagnostica per immagini: ulteriore fabbisogno"; l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha riscontrato alle predette richieste rispettivamente in data 20/05/2022 (prot. ASL AT n. 31851 del 23/05/2022) e 08/06/2022 (prot. ASL AT n. 35064 del 08/06/2022). Inoltre l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha risposto all'ASL AT con e-mail del 16/06/2022 (prot. ASL AT n. 37084 del 17/06/2022), richiedendo chiarimenti, a cui è stato dato riscontro con e-mail pec prot. ASL AT n. 38424 del 23/06/2022; infine l'Alliance Medical Diagnostic s.r.l. ha recepito favorevolmente i suddetti chiarimenti (prot. ASL AT 38638 del 24/06/2022)2;

5. Con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL AT n. del è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto;

6. Il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con

provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
2. L'Erogatore si impegna a somministrare, attraverso la struttura Studio Radiologico Cento Cannoni, con sede operativa in Alessandria, Via del Legno 19, in premessa individuata, prestazioni di diagnostica per immagine (sia di primo accesso che di altra tipologia – follow up), per conto e a carico del SSR, come da tabella allegata al presente contratto.
3. Le prestazioni devono realizzarsi nell'arco di validità del presente contratto.
4. Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.
5. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL AT.

Articolo 2 - Obblighi dell'Erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL AT rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma

7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.
4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL AT, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

Articolo 3 – Limite finanziario.

1. In relazione al presente contratto e per la durata dello stesso viene assunto come corrispettivo dovuto dall'ASL all'Erogatore il valore massimo di Euro 150.000,00 (da intendersi al lordo della quota di compartecipazione di cui al successivo comma 2 del presente articolo, se dovuta) per le prestazioni da rendere ai residenti nell'ASL AT o ivi domiciliati con scelta del medico di medicina generale nell'ASL AT, inviati con le modalità di cui al successivo art. 5. Resta inteso tra le parti che, al raggiungimento del predetto valore di Euro 150.000,00, la Struttura non sarà più tenuta ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. E' inteso che la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, se dovuta dall'utente, viene direttamente incassata dalla Struttura al momento dell'erogazione della prestazione; la Struttura rilascerà, nei confronti dell'utente, quietanza di pagamento in relazione alla predetta quota di compartecipazione versata.

L'Erogatore accetta il sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e quello di remunerazione delle prestazioni rese nei confronti dell'utente inviato dall'ASL AT.
3. Il corrispettivo si mantiene inalterato anche in caso di variazione intervenuta dei valori delle tariffe di riferimento, sia per modifica della fascia di accreditamento, sia per revisione dei

tariffari regionali.

Articolo 4 – Modalità di pagamento.

1. Sulla base di quanto indicato al punto 3 delle premesse, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Erogatore emette nei confronti dell'ASL di ubicazione territoriale dell'Erogatore stesso (ovvero ASL ALESSANDRIA) la fattura delle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese precedente. L'importo della fattura emessa viene determinato sulla base del nomenclatore regionale e risulta già decurtato della quota di compartecipazione direttamente incassata dalla Struttura ai sensi del precedente art. 3. L'ASL AT potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla struttura sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero.
2. Qualora dalle suddette verifiche si accertassero gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto, o prestazioni rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, l'ASL AT procederà alle contestazioni necessarie dandone comunicazione all'ASL di ubicazione territoriale (ASL ALESSANDRIA) che procederà agli adempimenti di competenza.
3. Il pagamento, da parte dell'ASL di ubicazione territoriale (ASL ALESSANDRIA) a cui verrà inviata copia del presente contratto, deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 5 – Modalità di prenotazione delle prestazioni.

1. Gli sportelli amministrativi dell'ASL AT prospettano all'utente che necessiti delle prestazioni specificate nella tabella allegata, prescritte da Medico di Medicina Generale o da Medico Specialista, la possibilità di accedere ai servizi erogati dalla Struttura.
2. L'Erogatore, entro il 31/05/2022, è tenuto a rendere disponibile nel sistema CUP regionale il 100% delle agende destinate alle prenotazioni delle prime visite e altre prestazioni di primo

accesso; è previsto un periodo transitorio dal 01/06/2022 al 31/08/2022, durante il quale l'Erogatore sarà tenuto ad adeguare la propria organizzazione ed i propri sistemi informatici al fine di adempiere a quanto sopra previsto. Dal 01/09/2022, le prime visite e le prestazioni di primo accesso erogate in assenza di appuntamento programmato sul CUP regionale non saranno valorizzate ai fini della remunerazione economico – finanziaria, fatto salvo che la mancata attivazione delle agende non derivi da inadempimento dell'Erogatore stesso e tenuto conto di eventuali indicazioni in materia contenute nei contratti con gli erogatori privati relativi al Budget 2022.

3. L'Erogatore, sulla base delle specifiche tecniche del proprio applicativo informatico, provvederà ad acquisire i dati relativi agli utenti prenotati, concordando con l'ASL AT, se necessario, apposite modalità operative.

Articolo 6 – Verifiche e controlli.

1. L'ASL AT e l'Erogatore al termine del primo mese di validità del presente contratto, verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento.
2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL AT alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del

contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.
4. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL AT da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti dell'ASL AT stessa, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, purché imputabili alla Struttura.

Articolo 9 – Durata, aggiornamento e rinvio normativo .

1. Il contratto decorre dal 20/06/2022 sino al 31/12/ 2022. Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL AT dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL AT.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali

trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna della parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.

4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 64 e s.m.i. e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 - Foro competente.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Asti.

Data

Per l'ASL

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Dott. Flavio BORASO

L'Amministratore Delegato

Dott.ssa Beatrice ARLENGHI

Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

SI' NO

Consulenti e collaboratori - art. 15

Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - *Incarichi Dirigenziali*

Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - *Autorizzazioni e Concessioni*

Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. b) - *Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. c) - *Concorsi e Selezioni*

Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - *Accordi con privati e PP.AA.- convenzioni*

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

Anticorruzione **L. 190/2012** art. 1, c. 32

Codice appalti **D.Lgs. n. 50/2016** art. 29, c.1

Provvedimenti di esclusione ed ammissione

Composizione della commissione di aggiudicazione

Altra Sezione (indicare quale) _____

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 87 del 29/06/2022

Oggetto: **RECUPERO LISTE ATTESA 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CON ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. DI LISSONE (STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI) PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.**

(ai sensi della D.G.R. N° 4 – 2123 DEL 20/10/2020 – integrata con D.G.R. N.° 1- 2296 del 13/11/2020)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Azienda Sanitaria Locale ASL AT di Asti per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/06/2022

ESECUTIVA DAL **29/06/2022**

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Masoero Gianfranco - Direttore Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera

Attestazione regolarità tecnico amministrativa

Daghero Lorella - Il Direttore Amministrativo

Occhi Mauro - Il Direttore Sanitario

Boraso Flavio - Direttore

Morando Gabriella - Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti